



2017/0158(COD)

4.7.2018

PARERE

della commissione per le libertà civili, la giustizia e gli affari interni

destinato alla commissione per il commercio internazionale e alla commissione per il mercato interno e la protezione dei consumatori

sulla proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio relativo all'importazione di beni culturali
(COM(2017)0375 – C8-0227/2017 – 2017/0158(COD))

Relatore per parere: Kostas Chrysogonos

PA_Legam

EMENDAMENTI

La commissione per le libertà civili, la giustizia e gli affari interni invita la commissione per il commercio internazionale, competente per il merito, a prendere in considerazione i seguenti emendamenti:

Emendamento 1

Proposta di regolamento Considerando 1

Testo della Commissione

(1) Alla luce delle conclusioni del Consiglio del 12 febbraio 2016 sulla lotta contro il finanziamento del terrorismo, della comunicazione della Commissione al Parlamento europeo e al Consiglio relativa a un piano d'azione per rafforzare la lotta contro il finanziamento del terrorismo²⁴ e della direttiva sulla lotta contro il terrorismo²⁵ è opportuno prevedere l'introduzione di norme comuni sul commercio con i paesi terzi per garantire la protezione efficace dalla perdita di beni culturali, la preservazione del patrimonio culturale dell'umanità e la prevenzione del finanziamento del terrorismo mediante la vendita ad acquirenti dell'Unione di patrimonio culturale trafugato.

²⁴ COM (2016) 50 final.

²⁵ Direttiva (UE) 2017/541 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 marzo 2017, sulla lotta contro il terrorismo e che sostituisce la decisione quadro 2002/475/GAI del Consiglio e che modifica la decisione 2005/671/GAI del Consiglio; GU L 88 del 31.3.2017, pag. 6.

Emendamento

(1) Alla luce delle conclusioni del Consiglio del 12 febbraio 2016 sulla lotta contro il finanziamento del terrorismo, della comunicazione della Commissione al Parlamento europeo e al Consiglio relativa a un piano d'azione per rafforzare la lotta contro il finanziamento del terrorismo²⁴ e della direttiva sulla lotta contro il terrorismo²⁵ è opportuno prevedere l'introduzione di norme comuni sul commercio con i paesi terzi per garantire la protezione efficace **dal traffico e** dalla perdita di beni culturali, la preservazione del patrimonio culturale dell'umanità e la prevenzione del finanziamento del terrorismo **e del riciclaggio di denaro** mediante la vendita ad acquirenti dell'Unione di patrimonio culturale trafugato.

²⁴ COM (2016) 50 final.

²⁵ Direttiva (UE) 2017/541 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 marzo 2017, sulla lotta contro il terrorismo e che sostituisce la decisione quadro 2002/475/GAI del Consiglio e che modifica la decisione 2005/671/GAI del Consiglio; GU L 88 del 31.3.2017, pag. 6.

Emendamento 2

Proposta di regolamento Considerando 1 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

(1 bis) In considerazione dell'impegno dell'Unione europea a favore di processi equi e del risarcimento delle vittime, nonché dell'atto costitutivo e delle convenzioni dell'UNESCO sulla conservazione del patrimonio, è necessario garantire la restituzione dei beni culturali oggetto di commercio illecito e/o portati alla luce od ottenuti in modo illegale. Per quanto riguarda lo sfruttamento dei popoli e dei territori che solitamente porta al commercio illecito e al traffico di beni culturali, in particolare se provenienti da un contesto di conflitto armato, il presente regolamento dovrebbe tener conto delle caratteristiche regionali e locali, piuttosto che del valore di mercato della produzione culturale.

Emendamento 3

Proposta di regolamento Considerando 2

Testo della Commissione

Emendamento

(2) Il patrimonio culturale rappresenta uno degli elementi fondanti della civiltà, arricchisce la vita culturale di tutti i popoli e pertanto dovrebbe essere tutelato dall'appropriazione illecita e dal saccheggio. È opportuno che l'Unione vieti conseguentemente l'entrata nel territorio doganale dell'Unione di beni culturali esportati illecitamente da paesi terzi.

(2) ***I beni culturali spesso rivestono una notevole importanza culturale, artistica, storica, religiosa e scientifica. Il patrimonio culturale rappresenta uno degli elementi fondanti della civiltà, anche perché apporta un valore simbolico e costituisce la memoria culturale dell'umanità. Arricchisce la vita culturale di tutti i popoli e li accomuna nella consapevolezza di una memoria condivisa e nello sviluppo della civiltà, pertanto dovrebbe essere tutelato dall'appropriazione illecita e dal saccheggio. I saccheggi di siti archeologici si sono sempre verificati, ma***

ora tale fenomeno ha raggiunto proporzioni industriali. Fino a quando sarà possibile dedicarsi a un proficuo commercio di beni culturali illegalmente riportati alla luce e ottenerne un profitto senza rischi significativi, gli scavi e i saccheggi continueranno. Il valore economico e artistico del patrimonio culturale crea una forte domanda sul mercato internazionale, ma l'assenza di solide misure legislative internazionali e della relativa applicazione fa sì che i beni in questione finiscano nell'economia sommersa. Colpire il patrimonio culturale è un reato grave, che provoca danni notevoli alle persone direttamente o indirettamente interessate. Il commercio illecito di beni culturali contribuisce in molti casi all'omogeneizzazione culturale forzata e/o all'espulsione, mentre il saccheggio e la razzia di beni culturali conduce, fra l'altro, alla disgregazione. È opportuno che l'Unione vieti conseguentemente l'entrata nel territorio doganale dell'Unione di beni culturali esportati illecitamente da paesi terzi, in particolare di beni culturali provenienti da paesi terzi interessati da conflitti armati che implicano, in special modo, l'esportazione da parte di organizzazioni terroristiche o della criminalità organizzata.

Emendamento 4

Proposta di regolamento Considerando 2 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

(2 bis) Le autorità competenti dei paesi terzi non sempre dispongono di capacità sufficienti per contrastare il traffico e il commercio illecito di beni culturali, oppure sono minate dalla corruzione o da altre forme di cattiva amministrazione. Quando i beni culturali sono avulsi dal loro contesto, la popolazione è privata

delle sue usanze e degli oggetti o dei luoghi dedicati alla memoria e al culto. Il contesto storico e il valore scientifico degli oggetti vanno persi nel caso di vendita separata di elementi associati. Alla luce dell'insostituibilità dei beni culturali e dell'interesse pubblico, il possesso di tali oggetti può essere soltanto condizionato. La procedura di importazione deve prevedere la garanzia del successivo deposito idoneo, la documentazione, l'accessibilità garantita agli istituti accademici e ai musei pubblici e la cooperazione in caso di richieste di restituzione giustificate.

Emendamento 5

Proposta di regolamento Considerando 3

Testo della Commissione

(3) Alla luce della diversità delle norme applicate negli Stati membri riguardo all'entrata di beni culturali nel territorio doganale dell'Unione, è opportuno adottare misure volte **in particolare a garantire** che le importazioni di beni culturali siano soggette a controlli uniformi al momento della loro entrata.

Emendamento

(3) ***La tutela del patrimonio culturale può essere efficace solo se è organizzata, a livello sia nazionale che internazionale, dagli Stati membri in stretta cooperazione.*** Alla luce della diversità delle norme applicate negli Stati membri riguardo all'entrata di beni culturali ***rubati o trafugati*** nel territorio doganale dell'Unione, è opportuno adottare misure ***concertate*** volte ***ad armonizzare adeguatamente le norme, i regolamenti e le procedure tra Stati membri, garantendo*** che le importazioni di beni culturali siano soggette a controlli uniformi al momento della loro entrata, ***affrontando nel contempo le lacune a livello fiscale. Tali misure dovrebbero inoltre assicurare la corretta applicazione della legislazione dell'UE in tutti gli Stati membri e un recupero effettivo dei beni insostituibili.***

Emendamento 6

Proposta di regolamento

Considerando 5

Testo della Commissione

(5) Dato il potenziale noto delle zone franche (e dei cosiddetti "porti franchi") ai fini del deposito dei beni culturali, è opportuno che le misure di controllo da adottare abbiano un ambito di applicazione quanto più ampio possibile in termini di regimi doganali interessati. È opportuno pertanto che tali misure di controllo non si applichino solo ai beni immessi in libera pratica ma anche ai beni vincolati a un regime doganale speciale. Tale ampio ambito di applicazione non dovrebbe tuttavia **ledere** il principio della libertà di transito delle merci né andare oltre l'obiettivo di impedire ai beni culturali esportati illecitamente di entrare nel territorio doganale dell'Unione. È opportuno pertanto che le misure di controllo, pur applicandosi ai regimi doganali speciali a cui i beni che entrano nel territorio doganale dell'Unione possono essere vincolati, non si applichino al transito.

Emendamento

(5) Dato il potenziale noto delle zone franche (e dei cosiddetti "porti franchi") ai fini del deposito dei beni culturali, è opportuno che le misure di controllo da adottare abbiano un ambito di applicazione quanto più ampio possibile in termini di regimi doganali interessati, **al fine di evitare che tali norme siano aggirate mediante il ricorso alle zone franche, che rappresentano contesti potenziali per la continua proliferazione del commercio e del deposito di prodotti di dubbia provenienza nell'UE**. È opportuno pertanto che tali misure di controllo non si applichino solo ai beni immessi in libera pratica ma anche ai beni vincolati a un regime doganale speciale. Tale ampio ambito di applicazione non dovrebbe tuttavia **contraddire irragionevolmente** il principio della libertà di transito delle merci né andare oltre l'obiettivo di impedire ai beni culturali esportati illecitamente di entrare nel territorio doganale dell'Unione. È opportuno pertanto che le misure di controllo, pur applicandosi ai regimi doganali speciali a cui i beni che entrano nel territorio doganale dell'Unione possono essere vincolati, non si applichino al transito, **tranne laddove le autorità competenti abbiano motivi ragionevoli per ritenere che i beni culturali siano stati esportati dal paese di origine in violazione delle sue disposizioni legislative e regolamentari o siano stati acquisiti con altre modalità illecite**.

Emendamento 7

Proposta di regolamento

Considerando 7

Testo della Commissione

(7) È opportuno esaminare la legalità

Emendamento

(7) È opportuno esaminare la legalità

dell'esportazione sulla base delle disposizioni legislative e regolamentari del paese in cui i beni culturali sono stati scoperti o creati. Al fine di evitare che tali norme siano aggirate, nel momento in cui i beni culturali entrano nell'Unione da un diverso paese terzo, è opportuno che la persona che intende introdurli nel territorio doganale dell'Unione dimostri che tali beni sono stati esportati legalmente *da tale paese se il paese terzo in questione è uno Stato firmatario della convenzione dell'UNESCO del 1970, e quindi un paese impegnato nella lotta contro il traffico illecito di beni culturali. Negli altri casi la persona dovrebbe dimostrare che i beni sono stati esportati legalmente* dal paese di origine.

dell'esportazione sulla base delle disposizioni legislative e regolamentari del paese in cui i beni culturali sono stati scoperti o creati. Al fine di evitare che tali norme siano aggirate, nel momento in cui i beni culturali entrano nell'Unione da un diverso paese terzo, è opportuno che la persona che intende introdurli nel territorio doganale dell'Unione dimostri che tali beni sono stati esportati legalmente dal paese di origine. *In tutti i casi, la persona che intende introdurli nel territorio doganale dell'Unione dovrebbe dimostrare che tali beni sono stati esportati legalmente dall'ultimo paese in cui sono stati detenuti prima di essere spediti nell'Unione ("paese di esportazione") in conformità delle sue disposizioni legislative e regolamentari.*

Emendamento 8

Proposta di regolamento Considerando 8

Testo della Commissione

(8) Al fine di non ostacolare in misura sproporzionata il commercio di beni attraverso la frontiera esterna, è opportuno che il presente regolamento si applichi esclusivamente ai beni che soddisfano un determinato limite di età. A tal fine sembra opportuno stabilire una soglia di età minima di **250** anni per tutte le categorie di beni culturali. *Tale* soglia di età minima garantirà che le misure introdotte dal presente regolamento si concentrino sui beni culturali che più probabilmente costituiscono l'obiettivo dei saccheggiatori nelle zone di conflitto, senza escludere altri beni il cui controllo è necessario per assicurare la protezione del patrimonio culturale.

Emendamento

(8) Al fine di non ostacolare in misura sproporzionata il commercio di beni attraverso la frontiera esterna, è opportuno che il presente regolamento si applichi esclusivamente ai beni che soddisfano un determinato limite di età. A tal fine sembra opportuno stabilire una soglia di età minima di **100** anni per tutte le categorie di beni culturali, *conformemente alle disposizioni della convenzione dell'Aia del 1954, della convenzione dell'UNESCO del 1970 e della convenzione dell'UNIDROIT del 1995.* La soglia di età minima garantirà che le misure introdotte dal presente regolamento si concentrino sui beni culturali che più probabilmente costituiscono l'obiettivo dei saccheggiatori nelle zone di conflitto, senza escludere altri beni il cui controllo è necessario per assicurare la protezione del patrimonio culturale. *Anche i beni culturali prodotti*

di recente possono essere oggetto di traffico illecito ed essere utilizzati da organizzazioni criminali dell'UE o di paesi terzi per il riciclaggio di denaro, il finanziamento del terrorismo, il traffico di droga o di esseri umani o altri reati. Occorre pertanto adottare misure adeguate per impedirne l'importazione illecita.

Emendamento 9

Proposta di regolamento Considerando 10

Testo della Commissione

(10) Poiché talune categorie di beni culturali, *segnatamente* reperti archeologici, elementi di monumenti, manoscritti rari e incunaboli, sono particolarmente esposti al rischio di saccheggio e distruzione, sembra necessario prevedere un sistema di controllo rafforzato prima che tali beni possano entrare nel territorio doganale dell'Unione. È opportuno che tale sistema preveda l'obbligo di *presentazione di* una licenza rilasciata dall'autorità competente dello Stato membro di entrata prima dell'immissione in libera pratica di tali beni o del vincolo degli stessi a un regime doganale speciale diverso dal transito. Le persone che intendono ottenere tale licenza dovrebbero essere in grado di dimostrare l'esportazione lecita dal paese di origine mediante gli adeguati documenti giustificativi e di prova, in particolare certificati di esportazione o licenze rilasciati dal paese terzo di esportazione, titoli di proprietà, fatture, contratti di vendita, documenti assicurativi, documenti di trasporto e perizie. È opportuno che le autorità degli Stati membri decidano, sulla base della completezza e dell'accuratezza delle domande, se rilasciare o no una licenza senza indebito ritardo.

Emendamento

(10) Poiché talune categorie di beni culturali, *quali ad esempio* reperti archeologici, elementi di monumenti, *opere di arte orafa, oggetti numismatici, manufatti relativi ad antiche conquiste tecnologiche*, manoscritti rari e incunaboli, sono particolarmente esposti al rischio di saccheggio e distruzione, sembra necessario prevedere un sistema di controllo rafforzato prima che tali beni possano entrare nel territorio doganale dell'Unione. È opportuno che tale sistema preveda l'obbligo di *produrre* una licenza rilasciata *per via elettronica* dall'autorità competente dello Stato membro di entrata prima dell'immissione in libera pratica di tali beni o del vincolo degli stessi a un regime doganale speciale diverso dal transito. Le persone che intendono ottenere tale licenza dovrebbero essere in grado di dimostrare l'esportazione lecita dal paese di origine, *in conformità delle sue disposizioni legislative e regolamentari*, mediante gli adeguati documenti giustificativi e di prova, in particolare certificati di esportazione o licenze rilasciati dal paese terzo di esportazione, titoli di proprietà, fatture, contratti di vendita, documenti assicurativi, documenti di trasporto e perizie. È opportuno che le autorità degli Stati membri decidano, sulla

base della completezza e dell'accuratezza delle domande, se rilasciare o no una licenza senza indebito ritardo, **tenendo in debita considerazione la disponibilità di informazioni pertinenti e seguendo il principio di proporzionalità. Non si dovrebbe esigere, dalle persone che presentano una domanda, il pagamento di una somma in relazione alla domanda. Le decisioni delle autorità competenti dovrebbero essere comunicate immediatamente agli uffici doganali competenti.**

Emendamento 10

Proposta di regolamento Considerando 10 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

(10 bis) Esistono casi di trafugamento correlato al finanziamento del terrorismo o al riciclaggio di denaro storicamente connessi a specifici paesi o regioni di origine. La Commissione dovrebbe tener conto, in particolare, delle liste rosse pubblicate dal Consiglio internazionale dei musei (CIM), che classificano le categorie di oggetti archeologici o di opere d'arte a rischio nelle zone più vulnerabili del mondo, al fine di impedirne la vendita o l'esportazione illegale. Tenuto conto della particolare natura dei beni culturali, è opportuno nominare esperti in materia culturale in seno alle autorità doganali. Il loro ruolo è estremamente rilevante in quanto dovrebbero poter richiedere, se necessario, informazioni supplementari al dichiarante ed esaminare fisicamente i beni culturali, effettuando una perizia.

Emendamento 11

Proposta di regolamento Considerando 11

PE620.997v03-00

10/38

AD\1158273IT.docx

Testo della Commissione

(11) Per altre categorie di beni culturali è opportuno che la persona che intende introdurli nel territorio doganale dell'Unione certifichi, mediante una dichiarazione, la legalità dell'esportazione degli stessi dal paese terzo e se ne assuma la responsabilità, nonché fornisca informazioni sufficienti affinché tali beni possano essere identificati dalle autorità doganali. Al fine di agevolare la procedura e per motivi di certezza del diritto è opportuno che le informazioni sul bene culturale siano fornite mediante l'uso di un documento standardizzato. È opportuno utilizzare lo standard rappresentato dall'Object ID, raccomandato dall'UNESCO, per descrivere i beni culturali. ***Le autorità doganali dovrebbero registrare l'entrata di tali beni culturali, conservare l'originale dei documenti rilevanti e consegnarne una copia al dichiarante***, in modo da garantire la tracciabilità una volta che i beni sono entrati nel mercato interno.

Emendamento

(11) Per altre categorie di beni culturali è opportuno che la persona che intende introdurli nel territorio doganale dell'Unione certifichi, mediante una dichiarazione ***elettronica***, la legalità dell'esportazione degli stessi dal paese terzo e se ne assuma la responsabilità, nonché fornisca informazioni sufficienti affinché tali beni possano essere identificati dalle autorità doganali. Al fine di agevolare la procedura e per motivi di certezza del diritto è opportuno che le informazioni sul bene culturale siano fornite mediante l'uso di un documento ***elettronico*** standardizzato. È opportuno utilizzare lo standard rappresentato dall'Object ID, raccomandato dall'UNESCO, per descrivere i beni culturali. ***Tali beni culturali dovrebbero essere registrati per via elettronica e al dichiarante dovrebbe essere fornita una copia dei documenti rilevanti presentati*** in modo da garantire la tracciabilità una volta che i beni sono entrati nel mercato interno.

Emendamento 12

Proposta di regolamento

Considerando 12

Testo della Commissione

(12) L'ammissione temporanea di beni culturali a fini formativi, scientifici e di ricerca accademica non dovrebbe essere subordinata alla presentazione di una licenza o di una dichiarazione.

Emendamento

(12) L'ammissione temporanea di beni culturali a fini formativi, scientifici e di ricerca accademica ***o nell'ambito di una collaborazione tra musei o analoghi enti pubblici senza scopo di lucro*** non dovrebbe essere subordinata alla presentazione di una licenza o di una dichiarazione, ***purché non vi siano prove che i beni in questione siano stati ottenuti illecitamente***.

Emendamento 13

Proposta di regolamento Considerando 13

Testo della Commissione

(13) È opportuno ***inoltre*** consentire il deposito di beni culturali provenienti da paesi ***in cui è in corso un conflitto armato o una catastrofe naturale*** senza la presentazione di una licenza o di una dichiarazione ***allo scopo di assicurarne la sicurezza e la preservazione.***

Emendamento

(13) ***I paesi in cui è in corso un conflitto armato o crisi importanti non sono generalmente in grado di tutelare sufficientemente il loro patrimonio culturale.*** È opportuno, ***pertanto,*** consentire il deposito di beni culturali provenienti da ***siffatti*** paesi senza la presentazione di una licenza o di una dichiarazione, ***a condizione che le autorità competenti seguano e gestiscano il processo fino alla restituzione. È opportuno effettuare una attenta valutazione del rischio sulle persone che intendono introdurre tali beni nell'area doganale dell'Unione, prestando particolare attenzione alla possibilità che il deposito di beni culturali esportati da paesi interessati da conflitti armati o colpiti da altre crisi importanti sia utilizzato per riciclare denaro o finanziare il terrorismo.***

Emendamento 14

Proposta di regolamento Considerando 13 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

(13 bis) ***Le autorità doganali dovrebbero poter confiscare e trattenere temporaneamente i beni culturali introdotti nel territorio doganale dell'Unione in caso di mancato adempimento delle condizioni previste dal presente regolamento. È opportuno predisporre misure idonee, in particolare la corretta informazione del dichiarante, mezzi di ricorso efficaci e un periodo massimo di trattenimento di sei mesi. La confisca e il trattenimento temporanei dei***

beni culturali dovrebbero essere limitati nei casi in cui ciò comporti un onere indebito su persone fisiche, sulla base di un'idonea valutazione caso per caso.

Motivazione

È importante inserire il principio di "onere indebito" nel regolamento in esame riguardo al trattenimento temporaneo di beni culturali, al fine di evitare situazioni in cui il trattenimento abbia un effetto sproporzionato su una persona fisica. Tale principio è già previsto da altri strumenti del diritto dell'UE, in particolare quelli relativi ai controlli sul denaro contante e al congelamento e alla confisca di beni.

Emendamento 15

Proposta di regolamento Considerando 14

Testo della Commissione

(14) Al fine di tenere conto dell'esperienza acquisita mediante l'attuazione del presente regolamento, nonché del cambiamento geopolitico e di altre circostanze che mettono a rischio i beni culturali, e senza ostacolare in misura sproporzionata il commercio con i paesi terzi, è opportuno delegare alla Commissione il potere di adottare atti in conformità dell'articolo 290 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea riguardo ***a modifiche del criterio della soglia di età minima per le diverse categorie di beni culturali. È opportuno che tale delega consenta inoltre alla Commissione di aggiornare l'allegato a seguito di modifiche della nomenclatura combinata.*** È di particolare importanza che, durante i lavori preparatori, la Commissione svolga adeguate consultazioni, anche a livello di esperti, e che tali consultazioni siano condotte nel rispetto dei principi stabiliti nell'accordo interistituzionale "Legiferare meglio" del 13 aprile 2016²⁷. In particolare, al fine di garantire un'equa partecipazione alla preparazione degli atti delegati, il

Emendamento

(14) Al fine di tenere conto dell'esperienza acquisita mediante l'attuazione del presente regolamento, nonché del cambiamento geopolitico e di altre circostanze che mettono a rischio i beni culturali, e senza ostacolare in misura sproporzionata il commercio con i paesi terzi, è opportuno delegare alla Commissione il potere di adottare atti in conformità dell'articolo 290 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea riguardo ***alla definizione delle modalità per la messa a disposizione, il funzionamento e la manutenzione di un nuovo sistema elettronico.*** È di particolare importanza che, durante i lavori preparatori, la Commissione svolga adeguate consultazioni, anche a livello di esperti, e che tali consultazioni siano condotte nel rispetto dei principi stabiliti nell'accordo interistituzionale "Legiferare meglio" del 13 aprile 2016²⁷. In particolare, al fine di garantire un'equa partecipazione alla preparazione degli atti delegati, il Parlamento europeo e il Consiglio ricevono tutti i documenti contemporaneamente agli esperti degli Stati membri e i loro esperti

Parlamento europeo e il Consiglio ricevono tutti i documenti contemporaneamente agli esperti degli Stati membri e i loro esperti hanno sistematicamente accesso alle riunioni dei gruppi di esperti della Commissione incaricati della preparazione degli atti delegati.

²⁷ GU L 123 del 12.5.2016, pag. 1.

hanno sistematicamente accesso alle riunioni dei gruppi di esperti della Commissione incaricati della preparazione degli atti delegati.

²⁷ GU L 123 del 12.5.2016, pag. 1.

Emendamento 16

Proposta di regolamento Considerando 15

Testo della Commissione

(15) Al fine di garantire condizioni uniformi per l'attuazione del presente regolamento, è opportuno conferire alla Commissione competenze di esecuzione affinché adottati modalità specifiche relative all'ammissione temporanea e al deposito di beni culturali nel territorio doganale dell'Unione, i modelli e i moduli per le domande di licenza di importazione, nonché per le dichiarazioni dell'importatore e i documenti di cui sono corredate, così come ulteriori norme procedurali riguardanti la presentazione e il trattamento degli stessi. ***È opportuno inoltre conferire competenze di esecuzione alla Commissione affinché stabilisca le modalità per l'istituzione di una banca dati elettronica per l'archiviazione e lo scambio di informazioni tra gli Stati membri.*** Tali competenze dovrebbero essere esercitate in conformità del regolamento (UE) n. 182/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio²⁸.

²⁸ Regolamento (UE) n. 182/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 febbraio 2011, che stabilisce le regole e i principi generali relativi alle modalità di controllo da parte degli Stati membri

Emendamento

(15) Al fine di garantire condizioni uniformi per l'attuazione del presente regolamento, è opportuno conferire alla Commissione competenze di esecuzione affinché adottati, ***previa consultazione con il Parlamento europeo e il Consiglio, anche a livello di esperti,*** modalità specifiche relative all'ammissione temporanea e al deposito di beni culturali, ***in adeguate condizioni di conservazione,*** nel territorio doganale dell'Unione, i modelli e i moduli per le domande di licenza di importazione, nonché per le dichiarazioni dell'importatore e i documenti di cui sono corredate, così come ulteriori norme procedurali riguardanti la presentazione e il trattamento degli stessi. Tali competenze dovrebbero essere esercitate in conformità del regolamento (UE) n. 182/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio²⁸.

²⁸ Regolamento (UE) n. 182/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 febbraio 2011, che stabilisce le regole e i principi generali relativi alle modalità di controllo da parte degli Stati membri

dell'esercizio delle competenze di esecuzione attribuite alla Commissione (GU L 55 del 28.2.2011, pag. 13).

dell'esercizio delle competenze di esecuzione attribuite alla Commissione (GU L 55 del 28.2.2011, pag. 13).

Emendamento 17

Proposta di regolamento Considerando 16

Testo della Commissione

(16) È opportuno raccogliere informazioni rilevanti sui flussi commerciali di beni culturali affinché siano di sostegno all'attuazione efficace del regolamento e fungano da base per la sua valutazione futura. I flussi commerciali di beni culturali non possono essere monitorati in modo efficace solo in base al valore o al peso degli stessi, dal momento che questi due parametri possono subire fluttuazioni. È essenziale raccogliere informazioni sul numero dei pezzi dichiarati. Dal momento che la nomenclatura combinata non specifica alcuna unità di misura supplementare per i beni culturali, è necessario richiedere la dichiarazione del numero di pezzi.

Emendamento

(16) È opportuno raccogliere informazioni rilevanti sui flussi commerciali di beni culturali affinché siano di sostegno all'attuazione efficace del regolamento e fungano da base per la sua valutazione futura. I flussi commerciali di beni culturali non possono essere monitorati in modo efficace solo in base al valore o al peso degli stessi, dal momento che questi due parametri possono subire fluttuazioni. È essenziale raccogliere **per via elettronica** informazioni sul numero dei pezzi dichiarati. Dal momento che la nomenclatura combinata non specifica alcuna unità di misura supplementare per i beni culturali, è necessario richiedere la dichiarazione del numero di pezzi.

Emendamento 18

Proposta di regolamento Considerando 17 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

(17 bis) Gli Stati membri dovrebbero organizzare campagne di sensibilizzazione intese a scoraggiare l'acquisto e la vendita di beni culturali ottenuti in maniera illecita. È opportuno che negli Stati membri vengano creati e messi a disposizione punti di informazione, linee di pronto intervento e un sito web facilmente accessibili al fine di sensibilizzare e informare in particolare gli acquirenti di beni culturali o altri

portatori di interessi.

Emendamento 19

Proposta di regolamento Considerando 19

Testo della Commissione

(19) È opportuno **prevedere un periodo di tempo sufficiente affinché** la Commissione **possa adottare** norme per l'attuazione del presente regolamento, in particolare norme riguardanti i moduli appropriati da utilizzare per richiedere una licenza di importazione o redigere una dichiarazione dell'importatore. **È opportuno pertanto posticipare la data di applicazione del presente regolamento.**

Emendamento

(19) È opportuno **che** la Commissione **adotti senza indugio** norme per l'attuazione del presente regolamento, in particolare norme riguardanti i moduli **elettronici standardizzati** appropriati da utilizzare per richiedere una licenza di importazione o redigere una dichiarazione dell'importatore.

Emendamento 20

Proposta di regolamento Articolo 2 – paragrafo 1 – lettera a

Testo della Commissione

a) "beni culturali": qualsiasi oggetto **di** importanza archeologica, preistorica, storica, letteraria, artistica o scientifica e che rientra nelle categorie elencate nella tabella dell'allegato e soddisfa la soglia di età minima ivi indicata;

Emendamento

a) "beni culturali": qualsiasi oggetto **che, per motivi religiosi o secolari, riveste una significativa** importanza archeologica, preistorica, storica, letteraria, artistica o scientifica e che rientra nelle categorie elencate nella tabella dell'allegato e soddisfa la soglia di età minima ivi indicata;

Emendamento 21

Proposta di regolamento Articolo 2 – paragrafo 1 – lettera c

Testo della Commissione

c) "paese di esportazione": l'ultimo paese in cui i beni culturali sono stati detenuti in **modo permanente in**

Emendamento

c) "paese di esportazione": l'ultimo paese in cui i beni culturali sono stati detenuti in conformità delle disposizioni

conformità delle disposizioni legislative e regolamentari di tale paese prima di essere spediti nell'Unione;

legislative e regolamentari di tale paese prima di essere spediti nell'Unione;

Emendamento 22

Proposta di regolamento

Articolo 2 – paragrafo 1 – lettera d

Testo della Commissione

Emendamento

d) "in modo permanente": per un periodo di almeno un mese e per scopi diversi dall'utilizzo temporaneo, dal transito, dall'esportazione o dalla spedizione;

soppresso

Emendamento 23

Proposta di regolamento

Articolo 2 – paragrafo 1 – lettera h bis (nuova)

Testo della Commissione

Emendamento

h bis) "autorità competenti": le autorità designate dagli Stati membri per il rilascio delle licenze di importazione e per la registrazione delle dichiarazioni degli importatori.

Emendamento 24

Proposta di regolamento

Articolo 2 – paragrafo 2

Testo della Commissione

Emendamento

2. A norma dell'articolo 12 la Commissione ha il potere di adottare atti delegati **al fine di modificare la seconda colonna della tabella dell'allegato a seguito di modifiche della nomenclatura combinata e di modificare la soglia di età minima nella terza colonna della tabella dell'allegato alla luce dell'esperienza acquisita nell'attuazione del presente**

2. A norma dell'articolo 12 la Commissione ha il potere di adottare atti delegati, **previa consultazione con il Parlamento europeo e il Consiglio, anche a livello di esperti, al fine di definire le modalità per la messa a disposizione, il funzionamento e la manutenzione del sistema elettronico di cui all'articolo 9.**

regolamento.

Emendamento 25

Proposta di regolamento Articolo 3 – paragrafo 1

Testo della Commissione

1. L'immissione in libera pratica di beni culturali e il vincolo di beni culturali a un regime speciale diverso dal transito sono consentiti solo previa presentazione di una licenza di importazione rilasciata in conformità dell'articolo 4 o di una dichiarazione dell'importatore redatta in conformità dell'articolo 5.

Emendamento

1. ***È vietato l'ingresso nel territorio doganale dell'Unione di beni culturali che siano stati esportati illecitamente da un paese terzo.***

L'immissione in libera pratica di beni culturali e il vincolo di beni culturali a un regime speciale diverso dal transito sono consentiti solo previa presentazione di una licenza di importazione rilasciata in conformità dell'articolo 4 o di una dichiarazione dell'importatore redatta in conformità dell'articolo 5.

Il rilascio di una licenza di importazione o la corretta presentazione della dichiarazione dell'importatore alle autorità doganali non vanno interpretati come prova della provenienza o della proprietà lecite dei beni culturali.

Emendamento 26

Proposta di regolamento Articolo 3 – paragrafo 2 – lettera a

Testo della Commissione

a) all'ammissione temporanea, ai sensi dell'articolo 250 del regolamento (UE) n. 952/2013, nel territorio doganale dell'Unione di beni culturali a fini formativi, scientifici *e* di ricerca accademica;

Emendamento

a) all'ammissione temporanea, ai sensi dell'articolo 250 del regolamento (UE) n. 952/2013, nel territorio doganale dell'Unione di beni culturali a fini formativi, scientifici, ***di restauro, di conservazione***, di ricerca accademica ***e di collaborazione tra musei pubblici o***

analoghi enti pubblici senza scopo di lucro per l'organizzazione di esposizioni culturali, purché non vi siano prove che i beni in questione siano stati ottenuti illecitamente;

Emendamento 27

Proposta di regolamento Articolo 3 – paragrafo 2 – lettera b

Testo della Commissione

b) al deposito, ai sensi dell'articolo 237 del regolamento (UE) n. 952/2013, di beni culturali allo scopo esplicito di garantirne la preservazione da parte di un'autorità pubblica o sotto la sua supervisione.

Emendamento

b) al deposito, ai sensi dell'articolo 237 del regolamento (UE) n. 952/2013, di beni culturali allo scopo esplicito di garantirne la **protezione o la** preservazione da parte di un'autorità pubblica o sotto la sua supervisione, **previo svolgimento di una valutazione del rischio sulle persone che intendono introdurre tali beni nell'area doganale dell'Unione.**

Emendamento 28

Proposta di regolamento Articolo 3 – paragrafo 3

Testo della Commissione

3. La Commissione può adottare, mediante atti di esecuzione, le modalità specifiche di ammissione temporanea o deposito di beni culturali di cui al paragrafo 2. Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura di esame di cui all'articolo 13.

Emendamento

3. La Commissione può adottare, mediante atti di esecuzione, le modalità specifiche di ammissione temporanea o deposito di beni culturali **a fini di protezione** di cui al paragrafo 2. Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura di esame di cui all'articolo 13.

Emendamento 29

Proposta di regolamento Articolo 4 – paragrafo 2

Testo della Commissione

2. Il titolare dei beni presenta una

Emendamento

2. Il titolare dei beni **culturali elencati**

domanda di licenza di importazione all'autorità competente dello Stato membro di entrata. La domanda deve essere accompagnata da qualsiasi documento di accompagnamento e informazione attestanti che i beni culturali in questione sono stati esportati dal paese di origine in conformità delle sue disposizioni legislative e regolamentari. ***Qualora tuttavia il paese di esportazione sia parte contraente della convenzione dell'UNESCO concernente le misure da adottare per interdire e impedire l'illecita importazione, esportazione e trasferimento di proprietà dei beni culturali, firmata a Parigi il 14 novembre 1970 ("la convenzione dell'UNESCO del 1970")***, la domanda deve essere accompagnata da qualsiasi documento di accompagnamento e informazione ***attestanti*** che i beni culturali sono stati esportati ***da tale*** paese in conformità delle sue disposizioni legislative e regolamentari.

nel paragrafo precedente presenta una domanda di licenza di importazione all'autorità competente dello Stato membro di entrata. La domanda deve essere accompagnata da qualsiasi documento di accompagnamento e informazione attestanti che i beni culturali in questione sono stati esportati dal paese di origine in conformità delle sue disposizioni legislative e regolamentari. ***In tutti i casi***, la domanda deve essere accompagnata da qualsiasi documento di accompagnamento e informazione ***comprovanti*** che i beni culturali sono stati esportati ***dal*** paese ***di esportazione*** in conformità delle sue disposizioni legislative e regolamentari. ***Per essere ammissibile, la domanda di licenza di importazione deve essere accompagnata da una garanzia di deposito idoneo che comprenda la documentazione, l'accessibilità accordata agli istituti accademici pubblici, ai musei pubblici o ad analoghi enti pubblici senza scopo di lucro e la cooperazione in caso di richieste di restituzione giustificate.***

Emendamento 30

Proposta di regolamento

Articolo 4 – paragrafo 4 – lettera a

Testo della Commissione

a) ***nel caso di un paese di esportazione che non è parte contraente della convenzione dell'UNESCO del 1970***, non sussistono prove del fatto che i beni culturali siano stati esportati dal paese di origine in conformità delle sue disposizioni legislative e regolamentari;

Emendamento

a) non sussistono prove del fatto che i beni culturali siano stati esportati dal paese di origine in conformità delle sue disposizioni legislative e regolamentari;

Emendamento 31

Proposta di regolamento

Articolo 4 – paragrafo 4 – lettera b

Testo della Commissione

b) *nel caso di un paese di esportazione che è parte contraente della convenzione dell'UNESCO del 1970, non sussistono prove del fatto che i beni culturali siano stati esportati dal paese di esportazione in conformità delle sue disposizioni legislative e regolamentari;*

Emendamento

b) *l'autorità competente dispone di ragionevoli motivazioni per credere che il titolare dei beni non li abbia acquisiti legalmente;*

Emendamento 32

Proposta di regolamento

Articolo 4 – paragrafo 4 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

4 bis. Qualora la domanda sia accettata, l'autorità competente trasmette immediatamente per via elettronica una copia della licenza di importazione alle autorità doganali competenti.

Qualora la domanda sia respinta, l'autorità competente ne informa immediatamente le autorità doganali competenti e la Commissione. La decisione di rifiuto è corredata da una dichiarazione che precisa i motivi del rifiuto della domanda, comprese le informazioni sulla procedura di ricorso, ed è comunicata al richiedente interessato al momento in cui viene adottata.

All'atto della presentazione di una domanda di licenza relativa a un bene culturale per il quale una precedente domanda sia stata rifiutata, il richiedente informa del precedente rifiuto l'autorità competente a cui presenta la domanda.

Gli Stati membri riconoscono la decisione di rifiuto di una domanda emessa dalle autorità competenti degli altri Stati membri, quando tale rifiuto è motivato dalle disposizioni del presente regolamento.

Qualora si rendano disponibili nuove

prove a sostegno di tale domanda, può essere presentata una nuova domanda a norma dell'articolo 4, paragrafo 2. In questi casi, se un'autorità competente rilascia una licenza, ne informa la Commissione precisandone i motivi.

La Commissione comunica agli altri Stati membri le informazioni ricevute per assicurare un'applicazione uniforme del presente regolamento.

Emendamento 33

Proposta di regolamento

Articolo 4 – paragrafo 5 – comma 1

Testo della Commissione

Gli Stati membri designano le autorità pubbliche competenti per il rilascio delle licenze di importazione in conformità del presente articolo. Esse comunicano alla Commissione i dati relativi a tali autorità, nonché qualsiasi cambiamento a tale riguardo.

Emendamento

Gli Stati membri designano *senza indugio* le autorità pubbliche competenti per il rilascio delle licenze di importazione in conformità del presente articolo. Esse comunicano alla Commissione i dati relativi a tali autorità, nonché qualsiasi cambiamento a tale riguardo.

Emendamento 34

Proposta di regolamento

Articolo 4 – paragrafo 5 – comma 2

Testo della Commissione

La Commissione pubblica i dati di tali autorità e qualsiasi cambiamento a tale riguardo nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea, serie "C".

Emendamento

La Commissione pubblica i dati di tali autorità e qualsiasi cambiamento a tale riguardo nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea, serie "C", *e nel sito web dedicato di cui all'articolo 11.*

Motivazione

A fini di trasparenza, l'elenco delle autorità competenti dovrebbe essere reso pubblico in un sito web della Commissione.

Emendamento 35

Proposta di regolamento

Articolo 4 – paragrafo 6

Testo della Commissione

6. La Commissione **può stabilire**, mediante atti di esecuzione, il modello per la domanda della licenza di importazione, nonché le norme procedurali per la presentazione e il trattamento di tale domanda. Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura di esame di cui all'articolo 13.

Emendamento

6. La Commissione **stabilisce**, mediante atti di esecuzione, il modello **elettronico standardizzato per la dichiarazione dell'importatore e** per la domanda della licenza di importazione, nonché le norme procedurali per la presentazione e il trattamento di tale domanda, **unitamente ai documenti giustificativi pertinenti**. Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura di esame di cui all'articolo 13.

Emendamento 36

Proposta di regolamento

Articolo 5 – titolo

Testo della Commissione

Dichiarazione dell'importatore

Emendamento

Dichiarazione dell'importatore **e garanzia di preservazione**

Emendamento 37

Proposta di regolamento

Articolo 5 – paragrafo 1

Testo della Commissione

1. L'immissione in libera pratica e il vincolo a un regime speciale diverso dal transito nell'Unione dei beni culturali di cui ai punti a), b), e), f), g), i), j), k) e l) dell'allegato sono subordinati alla presentazione di una dichiarazione dell'importatore alle autorità doganali dello Stato membro di entrata.

Emendamento

1. L'immissione in libera pratica e il vincolo a un regime speciale diverso dal transito nell'Unione dei beni culturali di cui ai punti a), b), e), f), g), i), j), k) e l) dell'allegato sono subordinati alla presentazione di una dichiarazione dell'importatore **e di una garanzia di preservazione** alle autorità doganali dello Stato membro di entrata.

Emendamento 38

Proposta di regolamento

Articolo 5 – paragrafo 2 – comma 1

Testo della Commissione

La dichiarazione dell'importatore deve contenere una dichiarazione firmata dal titolare dei beni in cui egli afferma che i beni sono stati esportati dal paese di origine in conformità delle sue disposizioni legislative e regolamentari. ***Tuttavia, nel caso in cui il paese di esportazione sia parte contraente della convenzione dell'UNESCO sui beni culturali, la dichiarazione dell'importatore deve contenere una dichiarazione firmata dal titolare dei beni in cui egli afferma che i beni sono stati esportati da tale paese in conformità delle sue disposizioni legislative e regolamentari.***

Emendamento

La dichiarazione dell'importatore, ***registrata per via elettronica e trasmessa, se del caso, alle autorità competenti per via elettronica o su carta***, deve contenere una dichiarazione firmata dal titolare dei beni in cui egli afferma che i beni sono stati esportati dal paese di origine in conformità delle sue disposizioni legislative e regolamentari.

Emendamento 39

Proposta di regolamento

Articolo 5 – paragrafo 2 – comma 2

Testo della Commissione

La dichiarazione dell'importatore ***deve*** includere un documento standardizzato in cui i beni culturali in questione siano descritti in modo sufficientemente dettagliato da permetterne l'identificazione da parte delle autorità doganali.

Emendamento

La dichiarazione dell'importatore ***e la garanzia di preservazione devono*** includere un documento standardizzato ***in formato elettronico o cartaceo*** in cui i beni culturali in questione siano descritti in modo sufficientemente dettagliato da permetterne l'identificazione da parte delle autorità doganali. ***La dichiarazione dell'importatore deve contenere anche informazioni sulle conseguenze di una falsa dichiarazione.***

Emendamento 40

Proposta di regolamento

Articolo 5 – paragrafo 2 – comma 2 bis (nuovo)

La dichiarazione dell'importatore deve essere accompagnata da un'assicurazione obbligatoria che copra il periodo di trasporto e di utilizzo nel territorio dell'UE. I funzionari doganali, inoltre, possono richiedere gli originali di altri documenti, quali perizie, fatture e titoli di proprietà, all'atto dell'ingresso nello spazio doganale dell'Unione.

La garanzia di preservazione contiene una dichiarazione firmata dal titolare dei beni in cui si afferma che i beni saranno depositati in modo idoneo durante il transito e la vendita, come specificato all'articolo 4, e venduti esclusivamente ad acquirenti in grado di rispettare le disposizioni regolamentari dello Stato membro relative alla corretta gestione dei beni culturali.

Emendamento 41

Proposta di regolamento Articolo 5 – paragrafo 3

Testo della Commissione

3. La Commissione può adottare, mediante atti di esecuzione, il modello per la dichiarazione dell'importatore, nonché le norme procedurali per la presentazione e il trattamento di tale dichiarazione. Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura di esame di cui all'articolo 13.

Emendamento

3. La Commissione può adottare, mediante atti di esecuzione, il modello **elettronico standardizzato** per la dichiarazione dell'importatore, nonché le norme procedurali per la presentazione e il trattamento **elettronici** di tale dichiarazione. Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura di esame di cui all'articolo 13.

Emendamento 42

Proposta di regolamento Articolo 6 – paragrafo 1

Testo della Commissione

1. La licenza di importazione di cui all'articolo 4 o la dichiarazione dell'importatore di cui all'articolo 5, a seconda dei casi, devono essere presentate all'ufficio doganale competente per l'immissione in libera pratica dei beni culturali o per il vincolo degli stessi a un regime speciale diverso dal transito.

Emendamento

1. La licenza di importazione di cui all'articolo 4 o la dichiarazione dell'importatore di cui all'articolo 5, a seconda dei casi, devono essere presentate **per via elettronica** all'ufficio doganale competente per l'immissione in libera pratica dei beni culturali o per il vincolo degli stessi a un regime speciale diverso dal transito.

Emendamento 43

**Proposta di regolamento
Articolo 6 – paragrafo 2**

Testo della Commissione

2. Per i beni culturali per cui è richiesto il rilascio di una licenza di importazione ai fini dell'entrata nel territorio doganale dell'Unione, le autorità doganali controllano se la licenza di importazione corrisponde ai beni presentati. A tal fine esse possono esaminare fisicamente i beni culturali, **anche** mediante una perizia.

Emendamento

2. Per i beni culturali per cui è richiesto il rilascio di una licenza di importazione ai fini dell'entrata nel territorio doganale dell'Unione, le autorità doganali controllano se la licenza di importazione corrisponde ai beni presentati. A tal fine esse possono esaminare fisicamente i beni culturali mediante una perizia. **Alla licenza di importazione registrata per via elettronica sono attribuiti un numero di serie e una data di registrazione e, all'atto dello svincolo delle merci, il dichiarante riceve una copia della licenza di importazione registrata.**

Emendamento 44

**Proposta di regolamento
Articolo 6 – paragrafo 3**

Testo della Commissione

3. Per i beni culturali per cui è richiesta la presentazione di una dichiarazione dell'importatore ai fini dell'entrata nel territorio doganale

Emendamento

3. Per i beni culturali per cui è richiesta la presentazione di una dichiarazione dell'importatore ai fini dell'entrata nel territorio doganale

dell'Unione, le autorità doganali controllano se la licenza di importazione soddisfa le prescrizioni stabilite nell'articolo 5 o sulla base dello stesso e se corrisponde ai beni presentati. A tal fine esse possono richiedere ulteriori informazioni al dichiarante ed esaminare fisicamente i beni culturali, **anche** mediante una perizia. **Le autorità doganali registrano la dichiarazione dell'importatore attribuendole** un numero di serie e una data di registrazione, e, al momento dello svincolo delle merci, **consegnano al dichiarante** una copia della dichiarazione dell'importatore registrata.

dell'Unione, le autorità doganali controllano se la licenza di importazione soddisfa le prescrizioni stabilite nell'articolo 5 o sulla base dello stesso e se corrisponde ai beni presentati. A tal fine esse possono richiedere ulteriori informazioni al dichiarante ed esaminare fisicamente i beni culturali mediante una perizia. **Alla dichiarazione dell'importatore registrata per via elettronica sono attribuiti** un numero di serie e una data di registrazione e, al momento dello svincolo delle merci, **il dichiarante riceve** una copia della dichiarazione dell'importatore registrata, **mentre la dichiarazione è trasmessa alle autorità competenti.**

Emendamento 45

Proposta di regolamento Articolo 7 – comma 2

Testo della Commissione

La Commissione pubblica i dati degli uffici doganali competenti, e qualsiasi cambiamento a tale riguardo, nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea, serie "C".

Emendamento

La Commissione pubblica i dati degli uffici doganali competenti, e qualsiasi cambiamento a tale riguardo, nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea, serie "C", **e nel sito web dedicato di cui all'articolo 11.**

Motivazione

A fini di trasparenza, l'elenco delle autorità competenti dovrebbe essere reso pubblico in un sito web della Commissione.

Emendamento 46

Proposta di regolamento Articolo 7 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

Articolo 7 bis

Qualora il controllo effettuato alle frontiere dell'UE evidenzi l'importazione illecita di beni culturali, l'ufficio doganale competente dell'UE informa la polizia nazionale e gli uffici doganali del paese di provenienza del bene culturale trattenuto del tentativo di trasportare e utilizzare illecitamente l'opera d'arte. Nel caso in cui il paese da cui i beni culturali sono trasportati illecitamente sia diverso dal paese di origine, devono essere informate le autorità nazionali di entrambi i paesi.

Emendamento 47

Proposta di regolamento Articolo 8 – paragrafo 1

Testo della Commissione

1. Le autorità doganali sequestrano e trattengono temporaneamente i beni culturali introdotti nel territorio doganale dell'Unione qualora i beni culturali in questione siano entrati nel territorio doganale dell'Unione senza che siano state soddisfatte le condizioni di cui all'articolo 3, paragrafi 1 e 2.

Emendamento

1. Le autorità doganali sequestrano e trattengono temporaneamente i beni culturali introdotti nel territorio doganale dell'Unione qualora i beni culturali in questione siano entrati nel territorio doganale dell'Unione senza che siano state soddisfatte le condizioni di cui all'articolo 3, paragrafi 1 e 2. ***In caso di sequestro o trattenimento temporaneo dei beni culturali, sono poste in essere adeguate garanzie per la loro conservazione ottimale, in conformità del diritto internazionale e dell'Unione.***

Emendamento 48

Proposta di regolamento Articolo 8 – paragrafo 1 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

1 bis. Le autorità doganali, se del caso in collaborazione con altre agenzie competenti europee o nazionali, decidono di sottoporre la verifica e i controlli doganali a verifiche più approfondite secondo un approccio basato sul rischio.

Qualora le autorità competenti abbiano ragionevoli motivi di ritenere che i beni culturali in transito sul territorio dell'Unione possano essere stati esportati in violazione delle disposizioni legislative e regolamentari di un paese di origine o siano stati altrimenti ottenuti illecitamente, incaricano le autorità doganali di sequestrare temporaneamente tali beni.

Emendamento 49

Proposta di regolamento Articolo 8 – paragrafo 2

Testo della Commissione

2. La decisione amministrativa di cui **al paragrafo 1** è accompagnata da una motivazione, è comunicata al dichiarante ed è impugnabile in conformità delle procedure stabilite dalla normativa nazionale.

Emendamento

2. La decisione amministrativa di cui **ai paragrafi 1 e 1 bis** è accompagnata da una motivazione, è comunicata al dichiarante ed è impugnabile in conformità delle procedure stabilite dalla normativa nazionale.

Emendamento 50

Proposta di regolamento Articolo 8 – paragrafo 3

Testo della Commissione

3. Il periodo del trattenimento temporaneo è rigorosamente limitato al tempo necessario alle autorità doganali o ad altre autorità di contrasto per determinare se le circostanze del caso giustificano il trattenimento a norma di altre disposizioni dell'Unione o della normativa nazionale. Il periodo massimo di trattenimento a norma del presente articolo è di sei mesi. Qualora non si giunga a una decisione in merito all'ulteriore trattenimento dei beni culturali entro tale periodo, o qualora si stabilisca che le circostanze del caso non giustificano il trattenimento ulteriore, i beni sono messi a

Emendamento

3. Il periodo del trattenimento temporaneo è rigorosamente limitato al tempo necessario alle autorità doganali o ad altre autorità di contrasto per determinare se le circostanze del caso giustificano il trattenimento a norma di altre disposizioni dell'Unione o della normativa nazionale. Il periodo massimo di trattenimento a norma del presente articolo è di sei mesi. Qualora non si giunga a una decisione in merito all'ulteriore trattenimento dei beni culturali entro tale periodo, o qualora si stabilisca che le circostanze del caso non giustificano il trattenimento ulteriore, i beni sono messi a

disposizione del dichiarante.

disposizione del dichiarante. *Le autorità degli Stati membri dell'UE devono assicurarsi che, all'atto della restituzione delle opere d'arte al paese di origine, quest'ultimo non sia colpito da un conflitto armato in cui non si possa garantire la sicurezza del bene culturale. In caso contrario, il bene deve restare nell'UE finché la situazione del paese di origine non si sia stabilizzata.*

Emendamento 51

Proposta di regolamento Articolo 8 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

Articolo 8 bis

Assistenza tecnica, orientamento e scambio di informazioni

Gli Stati membri, coadiuvati eventualmente dalla Commissione, possono fornire agli importatori assistenza tecnica e di altro tipo e orientamenti, tenendo conto della situazione delle piccole e medie imprese, al fine di agevolare l'adempimento degli obblighi del presente regolamento.

Gli Stati membri, coadiuvati eventualmente dalla Commissione, agevolano la divulgazione di informazioni utili sul traffico di beni culturali, in particolare allo scopo di aiutare gli importatori a valutare il rischio, nonché sulle migliori prassi in materia di attuazione del presente regolamento.

L'assistenza è fornita in modo da evitare di compromettere le responsabilità delle autorità competenti di cui all'articolo 2, paragrafo 1, lettera h bis), e salvaguardarne l'indipendenza nel far rispettare il presente regolamento.

Motivazione

Questo nuovo articolo si ispira all'articolo 13 del regolamento (UE) n. 995/2010 che stabilisce gli obblighi degli operatori che commercializzano legno e prodotti da esso derivati (regolamento "EUTR"), e ha l'obiettivo di facilitare la corretta attuazione del regolamento in esame.

Emendamento 52

Proposta di regolamento Articolo 9 – paragrafo 1

Testo della Commissione

1. Ai fini dell'attuazione del presente regolamento, gli Stati membri garantiscono la cooperazione tra le rispettive autorità competenti ***di cui all'articolo 3, paragrafo 4.***

Emendamento

1. Ai fini dell'attuazione del presente regolamento, gli Stati membri garantiscono la cooperazione tra le rispettive autorità competenti.

Emendamento 53

Proposta di regolamento Articolo 9 – paragrafo 2

Testo della Commissione

2. ***Può essere*** sviluppato un sistema elettronico per l'archiviazione e lo scambio di informazioni tra le autorità degli Stati membri, in particolare per quanto riguarda le dichiarazioni dell'importatore e le licenze di importazione.

Emendamento

2. ***Sulla base di una proposta legislativa appropriata, è*** sviluppato un sistema elettronico per l'archiviazione e lo scambio di informazioni tra le autorità degli Stati membri, ***tra cui le autorità doganali,*** in particolare per quanto riguarda le dichiarazioni dell'importatore e le licenze di importazione. ***Gli eventuali dati personali archiviati o trattati nell'ambito di tale sistema elettronico rispettano la normativa dell'Unione in materia di protezione dei dati, in particolare i principi di necessità, proporzionalità e limitazione della finalità, e di idonea vigilanza da parte delle autorità preposte alla protezione dei dati.***

Emendamento 54

Proposta di regolamento

Articolo 9 – paragrafo 3 – comma 1 – lettera a

Testo della Commissione

a) *le modalità per la messa a disposizione, il funzionamento e la manutenzione del sistema elettronico di cui al paragrafo 2;*

Emendamento

soppresso

Emendamento 55

Proposta di regolamento

Articolo 10 – comma 1

Testo della Commissione

Gli Stati membri stabiliscono le norme in materia di sanzioni applicabili alle violazioni degli articoli 3, 4 e 5, in particolare alla resa di false dichiarazioni e alla presentazione di informazioni false al fine di introdurre i beni culturali nel territorio doganale dell'Unione, *e* adottano tutte le misure necessarie *a* garantire l'applicazione di tali norme. Le sanzioni previste sono effettive, proporzionate e dissuasive. Gli Stati membri comunicano tali norme e misure alla Commissione entro 18 mesi dall'entrata in vigore del regolamento e comunicano alla stessa, senza indugio, qualsiasi modifica successiva di tali norme e misure.

Emendamento

Gli Stati membri stabiliscono le norme in materia di sanzioni applicabili alle violazioni degli articoli 3, 4 e 5, in particolare *quando un bene culturale è introdotto nel territorio dell'Unione senza idonea licenza, quando una licenza è utilizzata per un bene culturale diverso da quello per cui è stata rilasciata, o* alla resa di false dichiarazioni e alla presentazione di informazioni false al fine di introdurre i beni culturali nel territorio doganale dell'Unione, *come pure alla messa a disposizione di risorse economiche per organizzazioni criminali come conseguenza dell'importazione illecita di beni culturali. Gli Stati membri* adottano tutte le misure necessarie, *compreso l'esproprio di beni nei confronti di autori di importazioni illecite di beni culturali, per garantire la piena* applicazione di tali norme. Le sanzioni previste sono effettive, proporzionate e dissuasive. Gli Stati membri comunicano tali norme e misure alla Commissione entro 18 mesi dall'entrata in vigore del regolamento e comunicano alla stessa, senza indugio, qualsiasi modifica successiva di tali norme e misure.

Emendamento 56

Proposta di regolamento

Articolo 11 – comma 1

Testo della Commissione

Gli Stati membri organizzano attività di formazione e di sviluppo delle capacità al fine di garantire l'attuazione efficace del presente regolamento da parte delle autorità interessate. ***Essi possono inoltre ricorrere*** a campagne di sensibilizzazione al fine di sensibilizzare in particolare gli acquirenti di beni culturali.

Emendamento

Gli Stati membri organizzano attività di formazione ***destinate alle dogane o ad altri dipendenti competenti sull'identificazione dei beni culturali oggetto di traffico illecito, rubati e contraffatti e su una cooperazione più efficace nella lotta contro il commercio e il traffico illeciti di beni culturali, come pure attività di*** sviluppo delle capacità al fine di garantire l'attuazione efficace del presente regolamento da parte delle autorità ***e dei professionisti interessati. La Commissione ospita un sito web dedicato che informa chiaramente tutte le parti interessate in merito agli obiettivi del presente regolamento, agli obblighi, all'elenco delle autorità competenti, alla possibilità di trattenimento temporaneo, alle sanzioni introdotte, al diritto a un mezzo di ricorso efficace o ad altri aspetti pertinenti. Gli Stati membri ricorrono inoltre a*** campagne di sensibilizzazione ***e istituiscono e rendono disponibili punti di informazione e linee di pronto intervento facilmente accessibili*** al fine di sensibilizzare ***e informare*** in particolare gli acquirenti di beni culturali ***e altri portatori di interessi. Occorre mettere a disposizione delle dogane delle frontiere esterne dell'UE l'assistenza di esperti, finanziamenti dedicati e attrezzature speciali, al fine di rispettare i principi e lo spirito del presente regolamento.***

Emendamento 57

Proposta di regolamento

Articolo 11 – comma 1 bis (nuovo)

Nei lavori preparatori per l'attuazione del presente regolamento, la Commissione e gli Stati membri cooperano con organizzazioni internazionali, quali UNESCO, Interpol, Europol, Organizzazione mondiale delle dogane (OMD) e Consiglio internazionale dei musei, al fine di garantire attività di formazione e di sviluppo delle capacità e campagne di sensibilizzazione efficaci.

Emendamento 58

Proposta di regolamento

Articolo 14 – paragrafo 1 – comma 1 – lettera b

Testo della Commissione

b) informazioni relative a violazioni del presente regolamento;

Emendamento

b) informazioni relative a violazioni del presente regolamento **e alle sanzioni applicate;**

Emendamento 59

Proposta di regolamento

Articolo 14 – paragrafo 1 – comma 1 – lettera e

Testo della Commissione

e) numero di casi in cui i beni culturali sono stati trattenuti e

Emendamento

e) numero di casi in cui i beni culturali sono stati trattenuti e **durata del trattenimento, e**

Emendamento 60

Proposta di regolamento

Articolo 14 – paragrafo 1 – comma 1 – lettera f

Testo della Commissione

f) numero di casi in cui i beni culturali sono stati abbandonati allo Stato in conformità dell'articolo 199 del

Emendamento

f) numero di casi in cui i beni culturali sono stati abbandonati allo Stato in conformità dell'articolo 199 del

Emendamento 61

Proposta di regolamento Articolo 14 – paragrafo 1 – comma 2

Testo della Commissione

A tal fine la Commissione propone questionari pertinenti agli Stati membri. Gli Stati membri dispongono di sei mesi per comunicare alla Commissione le informazioni richieste.

Emendamento

A tal fine la Commissione propone questionari pertinenti agli Stati membri. Gli Stati membri dispongono di sei mesi **dalla ricezione del questionario** per comunicare alla Commissione le informazioni richieste.

Emendamento 62

Proposta di regolamento Articolo 14 – paragrafo 1 – comma 2 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

Sulla base delle risposte degli Stati membri al questionario di cui al paragrafo 1, la Commissione può chiedere agli Stati membri di fornirle informazioni supplementari relativamente al trattamento delle domande di licenze di importazione. Gli Stati membri provvedono a fornire quanto prima le informazioni richieste.

Motivazione

Per valutare l'attuazione uniforme del presente regolamento, la Commissione dovrebbe, laddove lo ritenga necessario, ottenere maggiori informazioni riguardo al trattamento delle domande di licenze da parte delle autorità competenti degli Stati membri.

Emendamento 63

Proposta di regolamento Articolo 14 – paragrafo 2

Testo della Commissione

2. La Commissione presenta al Parlamento europeo e al Consiglio una relazione sull'attuazione del presente regolamento tre anni dopo la data di applicazione del regolamento e successivamente ogni cinque anni.

Emendamento

2. La Commissione presenta al Parlamento europeo e al Consiglio una relazione sull'attuazione del presente regolamento tre anni dopo la data di applicazione del regolamento e successivamente ogni cinque anni. ***Le relazioni valutano l'attuazione uniforme nonché il funzionamento e l'efficacia del presente regolamento e possono essere accompagnate, ove necessario, da idonee proposte legislative.***

PROCEDURA DELLA COMMISSIONE COMPETENTE PER PARERE

Titolo	Importazione di beni culturali	
Riferimenti	COM(2017)0375 – C8-0227/2017 – 2017/0158(COD)	
Commissioni competenti per il merito Annuncio in Aula	INTA 11.9.2017	IMCO 11.9.2017
Parere espresso da Annuncio in Aula	LIBE 11.9.2017	
Relatore per parere Nomina	Kostas Chrysogonos 26.2.2018	
Articolo 55 – Procedura con le commissioni congiunte Annuncio in Aula	18.1.2018	
Esame in commissione	14.5.2018	28.6.2018
Approvazione	28.6.2018	
Esito della votazione finale	+: –: 0:	33 3 0
Membri titolari presenti al momento della votazione finale	Asim Ademov, Malin Björk, Michał Boni, Caterina Chinnici, Ana Gomes, Jussi Halla-aho, Monika Hohlmeier, Brice Hortefeux, Filiz Hyusmenova, Sophia in 't Veld, Barbara Kudrycka, Roberta Metsola, Ivari Padar, Judith Sargentini, Giancarlo Scottà, Birgit Sippel, Branislav Škripek, Csaba Sógor, Josef Weidenholzer, Kristina Winberg, Auke Zijlstra	
Supplenti presenti al momento della votazione finale	Kostas Chrysogonos, Carlos Coelho, Jeroen Lenaers, Andrejs Mamikins, Angelika Mlinar, Maite Pagazaurtundúa Ruiz, Emilian Pavel, Morten Helveg Petersen, Barbara Spinelli, Elissavet Vozemberg-Vrionidi	
Supplenti (art. 200, par. 2) presenti al momento della votazione finale	Karoline Graswander-Hainz, Eduard Kukan, Fernando Ruas, Joachim Schuster, Ramón Luis Valcárcel Siso	

**VOTAZIONE FINALE PER APPELLO NOMINALE
IN SEDE DI COMMISSIONE COMPETENTE PER PARERE**

33	+
ALDE	Filiz Hyusmenova, Sophia in 't Veld, Angelika Mlinar, Maite Pagazaurtundúa Ruiz, Morten Helveg Petersen
EFDD	Kristina Winberg
ENF	Giancarlo Scottà
GUE/NGL	Malin Björk, Kostas Chrysogonos, Barbara Spinelli
PPE	Asim Ademov, Michał Boni, Carlos Coelho, Monika Hohlmeier, Brice Hortefeux, Barbara Kudrycka, Eduard Kukan, Jeroen Lenaers, Roberta Metsola, Fernando Ruas, Csaba Sógor, Ramón Luis Valcárcel Siso, Elissavet Vozemberg-Vrionidi
S&D	Caterina Chinnici, Ana Gomes, Karoline Graswander-Hainz, Andrejs Mamikins, Ivari Padar, Emilian Pavel, Joachim Schuster, Birgit Sippel, Josef Weidenholzer
VERTS/ALE	Judith Sargentini

3	-
ECR	Jussi Halla-aho, Branislav Škripek
ENF	Auke Zijlstra

0	0

Significato dei simboli utilizzati:

+ : favorevoli

- : contrari

0 : astenuti